

PARERE N. 39 del 18 dicembre 2006

MASSIMA

L'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 413/91, è inammissibile in quanto priva degli elementi indispensabili ai fini di una dettagliata e precisa individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata e della reale portata dell'operazione di fusione per incorporazione, ravvisandosi, peraltro, nella stessa alcuni profili sintomatici della sussistenza di finalità elusive dell'operazione, a causa della non adeguata rappresentazione di valide ragioni economiche sottostanti.